

Codice DB1202

D.D. 14 luglio 2014, n. 165

**Ferrovia Torino-Ceres. D.P.R. 753/1980: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, relativa alle opere di realizzazione piscina, di demolizione autorimessa esistente e realizzazione di nuova autorimessa, situate in Ciriè', via Brunero, 1, distinte al foglio 5, mappale n. 697. Proprieta' Sig.ra VALLERO Valentina.**

## **PREMESSO CHE**

la sig.ra VALLERO Valentina, in qualità di nuda proprietaria, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato G.T.T.), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per opere di realizzazione piscina, di demolizione autorimessa esistente e realizzazione di nuova autorimessa, situate in Ciriè, via Brunero, 1, distinte al foglio 5, mappale n. 697, poste ad una distanza minima di m 21,50 dalla più vicina rotaia (m 20,00 dal bordo della massicciata).

Contestualmente alla richiesta, la sig.ra VALLERO Valentina, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 26/08/2013 il G.T.T. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota prot. n. 13920, acquisita agli atti con prot. n. 4386/DB1200 del 28/08/2013, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione della piscina interrata e alla demolizione dell'autorimessa esistente e parere sfavorevole alla realizzazione della nuova autorimessa.

Con la medesima nota, il G.T.T. ha dichiarato che gli interventi oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, risultano compatibili con futuri potenziamenti della linea e non pregiudicano la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;

allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Ciriè, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, espresso in data 22/11/2012 con prot. n. 0044647/12;

in data 04/09/2013, con nota prot. n. 4475/DB1202, è stata data alla Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2005.

ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 04/09/2013, con nota prot. n. 4477/DB1202, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

il 25/09/2013 un funzionario, su incarico del Dirigente del Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte, alla presenza del tecnico incaricato, della Richiedente e di un rappresentante del G.T.T, ha effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è

stata verificata la corrispondenza dello stato di fatto alla documentazione presentata. Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti;

a seguito dei colloqui intercorsi tra il Settore scrivente, G.T.T., U.S.T.I.F. ed il progettista dell'intervento, avvenuti in conseguenza del sopralluogo effettuato in data 25/09/2013, con nota n. prot. 6079/DB1202 del 26/11/2013 questo settore ha sospeso il procedimento ed ha richiesto delle integrazioni alla documentazione trasmessa, ritenendola non sufficiente al fine della prosecuzione del procedimento stesso;

con nota n. prot. 7966 del 28/05/2014, acquisita agli atti con prot. n. 2759/DB1202 del 03/06/2014, il G.T.T. ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Richiedente, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione di tutti gli interventi previsti in progetto, aggiornato rispetto al parere trasmesso con nota prot. n. 13920 del 26/08/2013;

con nota prot. n. 2890/DB1202 del 09/06/2014, il Settore scrivente ha trasmesso all'U.S.T.I.F. la documentazione progettuale integrativa per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza, riattivando contestualmente il procedimento in oggetto;

in data 30/06/2014 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, con nota prot. n. 01245, acquisita agli atti con prot. n. 3401/DB1202 del 07/07/2014, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo al Settore scrivente copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

## **CONSIDERATO CHE**

la realizzazione della piscina interrata rispetta le condizioni richieste dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

la realizzazione della nuova autorimessa a seguito della demolizione dell'autorimessa esistente rispetta le condizioni richieste dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere favorevole del Comune di Ciriè, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 7 del 4 luglio 2005: “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/1997;

visti gli art. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

viste le note del G.T.T. prot. n. 13920 del 26/08/2013 e prot. n. 7966 del 28/05/2014;

viste le note di questo Settore prot. n. 4475 e n. 4477 del 04/09/2013, prot. n. 6079 del 26/11/2013 e prot. n. 2890 del 09/06/2014;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 01245 del 30/06/2014, acquisita in data 07/07/2014;

visto il verbale della visita di sopralluogo del 25/09/2013;

vista la nota del Comune di Ciriè, con prot. n. 0044647/12 del 22/11/2012.

## IL DIRIGENTE

### *determina*

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, alla sig.ra VALLERO Valentina, l'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per opere di realizzazione piscina, di demolizione autorimessa esistente e realizzazione di nuova autorimessa, situate in Ciriè, via Brunero, 1, distinte al foglio 5, mappale n. 697, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e depositati in data 28/08/2013, con n. prot. 4386/DB1200, ed integrati in data 03/06/2014 con n. prot. 2759/DB1202;

che la Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario);

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico della Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, la Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente  
Tommaso Turinetti